

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con deliberazione n. 10 del 14.02.2011

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di erogazione del servizio di assistenza domiciliare volto a favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita e a promuovere forme alternative all'istituzionalizzazione.

Art. 2 – Definizioni

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un insieme di interventi e prestazioni finalizzati a:

- promuovere l'autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione;
- prevenire e superare l'isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o buon vicinato;
- salvaguardare l'unità del nucleo familiare;
- offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale.

Gli interventi di assistenza domiciliare si adeguano ai principi di flessibilità ed adeguatezza anche al fine di assicurare tempestività di risposta alle situazioni di emergenza.

Il servizio ha natura complementare e non sostitutivo della solidarietà familiare.

Art. 3 – Tipologia delle prestazioni

Rientrano tra le prestazioni fornite dal servizio domiciliare, svolte prevalentemente presso l'abitazione dell'assistito:

- la cura e l'igiene della persona;
- gli interventi di cura dell'ambiente domestico in cui vive l'assistito, limitatamente ai locali dallo stesso abitualmente utilizzati e rispondenti ai suoi bisogni primari. Tale funzione è svolta soltanto quando l'intervento è legato alla tutela dell'utente;
- interventi igienico-sanitari di mera attuazione, con esclusione delle prestazioni che rientrano nell'ambito infermieristico;
- segretariato sociale;
- sostegno nel mantenimento della vita di relazione, ad es. con funzioni di accompagnamento in ambiente esterno all'abitazione, qualora la rete parentale, amicale o del volontariato non sia in grado di provvedervi.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare è attivo per tutto l'anno nei giorni feriali con orario, di norma, compreso tra le ore 7,00 e le ore 19,00. Eccezionalmente, ove sussistano situazioni di particolare gravità, il servizio potrà essere attivato anche nelle altre ore del giorno, ivi comprese quelle notturne e nei giorni festivi.

Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con una presenza programmata di tipo continuativo o periodico o può avere carattere di saltuarietà.

Per particolari esigenze organizzative o imprevisti, potranno essere disposte modifiche della programmazione del servizio, dandone tempestiva comunicazione all'utente e/o al referente dello stesso.

Art. 5 - Scheda di valutazione

Ai fini della raccolta dei dati utili per la conoscenza della singola situazione, è adottata la Scheda di Valutazione dei bisogni socio-assistenziali regionale (SVAMA), integrata dall'eventuale ulteriore documentazione, che in relazione al caso, si sia ritenuto opportuno acquisire.

La compilazione della scheda di valutazione, per la parte socio-assistenziale, viene effettuata dall'assistente sociale responsabile del procedimento. Nei casi di particolari patologie e/o problematiche di natura sanitaria, l'Assistente sociale potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori socio-sanitari nell'ottica del lavoro di rete.

Art. 6 - Criteri per l'ammissibilità al servizio domiciliare

I criteri utilizzabili per la valutazione tecnico-professionale dell'ammissibilità al servizio domiciliare da parte del richiedente, sono:

- adeguatezza della rete familiare: sono prioritariamente ammessi i nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o inadeguata;
- fragilità sociale: è data priorità alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento;
- livello di autonomia personale e sociale: sono prioritariamente ammessi i richiedenti, in particolare già valutati in sede di UVMD o in programma ADI, che presentino temporanea o definitiva limitazione dell'autonomia personale o sociale;
- condizione economica: è data priorità ai richiedenti in condizione di disagio economico rilevato con attestazione ISEE.

Art. 7 - Istruttoria e ammissione al servizio.

La richiesta del servizio, prodotta su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale, può essere corredata ed integrata con tutte le notizie, dati e documentazione che il richiedente ritiene utile al fine di esplicitare il proprio stato di bisogno. La richiesta è corredata dalla dichiarazione di disponibilità a compartecipare alla spesa per l'erogazione del servizio, secondo le modalità di calcolo previste dal successivo art. 8.

L'ammissione è disposta dal competente Responsabile di Servizio sulla base di apposita relazione tecnico-professionale, sviluppata sulla base degli elementi raccolti (scheda SVAMA, criteri per l'ammissibilità al servizio cui al precedente art. 6, attestazione ISEE, ulteriori documenti o informazioni fornite dal richiedente,).

La relazione tecnico-professionale contiene il programma di assistenza domiciliare in cui è indicata la durata dell'ammissione al servizio, il numero di ore previsto e l'importo del costo orario di compartecipazione a carico dell'utente.

Possono essere ammessi al servizio anche coloro che, pur non avendo la residenza nel Comune di Cadoneghe, risultino ivi domiciliati, esclusivamente previa accettazione del programma di intervento da parte del Comune di residenza e relativo impegno al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Cadoneghe.

Nei casi in cui la gravità della situazione comporti la necessità di intervento inderogabilmente improcrastinabile, l'attivazione del servizio può essere effettuata sulla base della sola motivata relazione dell'assistente sociale, in attesa di completare la raccolta della documentazione mancante.

Art. 8 – Compartecipazione alla spesa

Il beneficiario concorre al costo del servizio in base alla capacità economica che viene a determinarsi applicando, all'atto dell'erogazione del servizio, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché applicandosi, ai fini del calcolo dell'ISEE, i disposti di cui al D.P.R. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

La certificazione ISEE, qualora il servizio prosegua oltre la data di validità della stessa, dovrà essere ripresentata almeno 20 giorni prima della scadenza della validità.

La Giunta comunale annualmente stabilisce:

- a. Il costo orario massimo di compartecipazione al servizio a carico dell'utente;
- b. Il valore ISEE al di sotto del quale la prestazione è resa all'utente a titolo gratuito;
- c. Il valore ISEE al di sopra del quale la prestazione è resa verso il pagamento del costo orario massimo di compartecipazione.

Nel caso in cui l'utente abbia un ISEE compreso tra i valori di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, al fine del calcolo della quota a carico dello stesso si applica la seguente formula:

$$X = \frac{\text{costo orario del servizio} \times \text{ISEE}}{\text{Soglia massima}}$$

intendendosi:

- per X la quota di compartecipazione a carico dell'utente;
- per ISEE, la differenza tra l'ISEE dell'utente e l'importo limite di ISEE per la quale è prevista l'erogazione del servizio a titolo gratuito;
- per soglia massima, la differenza tra la soglia massima ISEE oltre il quale la prestazione è resa verso il pagamento del costo orario massimo di compartecipazione e la soglia limite ISEE per il quale il servizio è prestato gratuitamente;
- per costo orario del servizio, il costo orario massimo di compartecipazione al servizio a carico dell'utente.

In particolari situazioni, su motivata e articolata proposta dell'Assistente sociale, documentata con relazione tecnico professionale che rimane agli atti, potrà essere disposta la riduzione o esenzione dalla compartecipazione al costo del servizio.

Art. 9 - Telesoccorso e telecontrollo

Agli utenti che usufruiscono del servizio di telesoccorso-telecontrollo di cui alla legge regionale 26 del 4 giugno 2006, si applica il contributo di partecipazione stabilito annualmente dalla Giunta Comunale nella deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale.

Tale quota non può essere superiore al costo del servizio, fermo restando che sono esenti dalla compartecipazione gli utenti il cui ISEE sia inferiore a quello per il quale la Regione del Veneto prevede la gratuità del servizio.

Qualora il richiedente non presenti l'attestazione ISEE si applica la quota di contributo di partecipazione massima.

Le somme riscosse dal Comune ai sensi del presente articolo sono destinate per l'incremento dei servizi a favore della domiciliarità.

L'utente che intende disattivare il servizio è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune che a sua volta provvederà a darne comunicazione alla ditta erogatrice del servizio.

Non sono ammissibili sospensioni temporanee dal servizio.